



Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 29/01/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO DALLA CONFERENZA STATO - REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME RECANTE "REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI SOLIDI DA DONATORE CADAVERE. CRITERI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SINGOLE O AFFERENTI AD UN PROGRAMMA REGIONALE DI TRAPIANTO, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI TRAPIANTO PEDIATRICO. VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' E DEGLI STANDARD DI QUALITA' DELLE STRUTTURE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", tra l'altro, ricomprende tra le Reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;
- b. l'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, ha previsto che le Regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e che con gli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 (Rep. Atti n. 1388/CSR) e del 29 aprile 2004 (Rep. Atti n. 1966/CSR) sono stati individuati i criteri e gli standard di attività per l'idoneità ed il funzionamento di dette strutture;
- c. nel corso del tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di derivazione europea in materia e alla luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata nel corso degli anni, è stata rimodellata la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista organizzativo che di efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto programmatico e organizzativo della rete regionale delle strutture sanitarie;
- d. il modello organizzativo a Rete è uno strumento indispensabile per garantire l'efficienza del sistema-trapianti in quanto ogni struttura autorizzata in una regione svolge la sua attività in costante interconnessione o con strutture della stessa regione, secondo il programma trapianto o con quelle delle altre regioni concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti e che l'attuazione di tale modello organizzativo-gestionale richiede l'interconnessione delle équipes specialistiche multiprofessionali per l'approccio a patologie complesse come quelle riguardanti le insufficienze terminali d'organo, secondo il principio delle cure progressive e della presa in carico del paziente, al fine di garantire l'equità dell'accesso alle cure, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia degli interventi;
- e. il trapianto pediatrico per la sua peculiarità richiede la presenza di figure professionali specificamente formate nonché di strutture con requisiti e caratteristiche specifiche per le tipologie di trapianto di organo;
- f. con atto rep. n.16/CSR del 24 gennaio 2018 è stato sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con approvazione del documento recante «*Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o*

RITENUTO di dover recepire il sopracitato accordo.

VISTI:

- a. la legge 29 dicembre 1993, n. 578;
- b. gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c. la legge 1° aprile 1999, n. 91;
- d. il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
- e. il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante «*Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte*»;
- f. il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
- g. il decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, recante «*Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti*»;
- h. l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002 (Rep. atti n. 1388/CSR);
- i. l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, con il quale sono stati istituiti i centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sancito da questa Conferenza il 7 marzo 2002 (Rep. atti n. 1407/CSR);
- j. l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente «*Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato A "Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale"*», sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (Rep. atti n. 1414/CSR);
- k. l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti*», sancito da questa Conferenza il 29 aprile 2004 (Rep. atti n. 1966/CSR);
- l. l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l'assegnazione*

2004 (Rep. Atti n. 2090 /CSR);

m. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche*», sancito da questa Conferenza il 21 dicembre 2006 (Rep. Atti n. 2725/CSR);

n. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «*Revisione e aggiornamento dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche*»;

o. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti sancito da questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 198 /CSR);

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni e le Province Autonome recante "*Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate*", Allegato A, parte integrante del presente (atto rep. n.16/CSR del 24 gennaio 2018);
2. di inviare il presente atto deliberativo alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e al B.U.R.C.